



IL PATTO DI RISERVA DI PROPRIETA' di Alessandro Albicini



La riserva di proprietà

Per la legge italiana il passaggio della proprietà del bene trasferito dal venditore al compratore si realizza, tranne che in alcune particolari ipotesi, nel momento stesso in cui il contratto si è perfezionato, ovvero, secondo il principio consensuale, quando l'offerta e l'accettazione "si incontrano" (v. artt. 1376 e 1470 c.c.). È possibile, però, che le parti decidano di subordinare tale passaggio di proprietà all'effettuazione dell'integrale pagamento del prezzo delle merci vendute; il patto con cui si realizza tale obiettivo è la **riserva di proprietà** o **patto di riservato dominio**. Ai sensi dell'art. 1523 c.c. ("Passaggio della proprietà e dei rischi"), "...nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna"; peraltro, malgrado la norma menzioni soltanto il pagamento a rate, la riserva di proprietà può essere prevista in ogni caso di pagamento dilazionato della merce oggetto del contratto di compravendita. Per effetto della riserva di proprietà il venditore resta proprietario dei prodotti consegnati, ma questi ultimi si trovano nella materiale disponibilità del compratore, il quale assume su di sé, all'atto della consegna dei beni, tutti i rischi di perdita o deterioramento dei beni stessi. Inoltre, al compratore è fatto divieto di rivendere, modificare o trasformare le merci sino a quando non le abbia pagate; simile divieto si deve proprio al fatto che lo stesso compratore non ne è ancora divenuto proprietario.

Con il pagamento dei prodotti al venditore si realizza il passaggio del diritto di proprietà in capo al compratore; viceversa, in caso di mancato pagamento del prezzo, il venditore può materialmente recuperare il possesso delle merci, che, nel frattempo, sono sempre rimaste di sua proprietà

L'opponibilità della riserva di proprietà

L'effettiva utilità pratica della riserva di proprietà dipende in larga misura dalla c.d. opponibilità a terzi del patto stesso: esso, infatti, in quanto accordo di natura contrattuale tra il venditore ed il compratore, in linea di principio vincola soltanto tali parti, non anche i terzi che abbiano successivamente acquistato o comunque ottenuto dallo stesso compratore i prodotti oggetto della fornitura (vedi art. 1372 c.c.). Occorre quindi che, nell'ipotesi in cui il compratore trasgredisca al summenzionato divieto di cedere a terzi i beni prima di averli pagati al venditore, o ne abbia in altro modo perduto la disponibilità, il patto di riservato dominio conferisca al venditore il diritto di "recuperare" le merci presso tali terzi. I "terzi" in questione sono, in particolare, o i successivi acquirenti del compratore oppure i suoi creditori.

I primi sono coloro che hanno acquistato (a titolo di rivendita o altro) le merci sottoposte al vincolo della riserva di proprietà; si presume, sino a prova contraria, che tale acquisto sia stato compiuto in buona fede (vedi art. 1147 c.c.), quindi nell'ignoranza di ledere il diritto di proprietà del venditore che non ha ricevuto il pagamento dell'originaria fornitura.

I creditori del compratore sono coloro che, vantando un diritto nei confronti di quest'ultimo, possono, per via giudiziaria, far pignorare e vendere coattivamente i beni del loro debitore in caso di mancato realizzo del loro diritto (vedi art. 2740 c.c.) per incamerare i proventi di tale vendita forzata. Il problema che si pone è che tutti i beni che materialmente si trovano presso la sede, il magazzino o i depositi del compratore, si presumono essere di sua proprietà, e sono quindi suscettibili di essere sottoposti a pignoramento e vendita forzata se non risulta con certezza che appartengono ad altri (ovvero, nel caso in esame, al venditore che si è riservato la proprietà delle merci fornite e non ancora pagate).





IL PATTO DI RISERVA DI PROPRIETA' di Alessandro Albicini



Le categorie di terzi verso i quali la riserva di proprietà è opponibile

Quelle ora descritte sono, quindi, le categorie di terzi nei cui confronti il patto di riservato dominio deve essere opponibile affinché il venditore sia effettivamente tutelato; in proposito la legge dispone che la riserva di proprietà è opponibile:

- a) ai **creditori** del compratore: se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento promosso da tali creditori (v. art. 1524, comma 1°, c.c.).

Quindi, il venditore potrà opporre ai creditori pignoratizi del compratore la riserva di proprietà prevista da un contratto di vendita che sia stato stipulato prima del pignoramento; per quanto concerne l'indispensabile requisito della "data certa", essa può risultare dalla certificazione di un notaio o di un pubblico ufficiale, ma anche, più semplicemente, dall'apposizione di un timbro datario presso un ufficio postale;

- b) ai successivi **acquirenti** delle merci: soltanto se questi sapevano che le stesse merci non appartenevano al compratore ovvero quando hanno agito in mala fede, acquistandole pur nella consapevolezza che il compratore-rivenditore non aveva il diritto di cederle in quanto sprovvisto del titolo di proprietario.

Questa ipotesi di opponibilità non è testualmente prevista dalla legge, ma si ricava dalle norme che disciplinano le modalità di acquisto in buona fede (v. art. 1153 e 1147 c.c.) dei beni mobili non registrati (categoria cui appartiene la quasi totalità dei prodotti industriali, con l'eccezione, ad esempio, di veicoli e natanti).

Fissati tali principi di carattere generale, la legge prevede anche alcune ipotesi specifiche di opponibilità del riservato dominio: in particolare è possibile conseguire tale efficacia "allargata" ai terzi della riserva di proprietà se si assolvono precisi oneri di pubblicità che mirano a rendere conoscibile a chiunque l'esistenza del vincolo gravante sui beni. La riserva di proprietà è opponibile sia ai successivi acquirenti del compratore, sia ai suoi creditori:

- a) se "*ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore a euro 15,49*" (art. 1524, comma 2°, c.c.): in questo caso occorre trascrivere il patto di riservato dominio nell'apposito registro tenuto presso la cancelleria del Tribunale del luogo ove si trovano le macchine; la somma di lire 30.000 non è mai stata aggiornata dal 1942 (anno cui risale l'emanazione del codice civile) malgrado l'ovvia differenza di valore intrinseco rispetto ai nostri giorni;
- b) qualora riguardi "*macchine utensili o di produzione, nuove, di prezzo unitario non inferiore a lire 500.000*" e sia stato applicato "*in una parte essenziale e ben visibile della macchina, un contrassegno recante l'indicazione del nome del venditore o locatore, del tipo di macchina, del numero di matricola della stessa, dell'anno di fabbricazione e del tribunale nella cui circoscrizione viene stipulato il contratto*" (art. 1, Legge 28 novembre 1965, n. 1329); in questo caso la somma di L. 500.000 è quella "originale" espressa in vecchie lire.

In questa ipotesi, il contratto di compravendita con clausola di riserva di proprietà deve essere stipulato "*con atto pubblico o con scrittura privata autenticata*" (art. 2, comma 1°, Legge 1329/1965) e trascritto presso la cancelleria del Tribunale con formalità analoghe a quelle di cui al punto precedente (art. 3, comma 1°, Legge 1329/1965).

Infine, sempre al fine di rendere opponibile a tutti i terzi la riserva di proprietà cui sono sottoposte le macchine utensili di cui sopra, occorre predisporre e consegnare al compratore un "*certificato di origine dal quale risultino i nomi dei contraenti, le condizioni di vendita e le clausole contrattuali*" (art. 2, comma 2°, Legge 1329/1965).





IL PATTO DI RISERVA DI PROPRIETA' di Alessandro Albicini



Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

Le formalità sin qui illustrate sono di laboriosa realizzazione e, di solito, non vi si fa ricorso se non in via eccezionale; peraltro, la disciplina dettagliata ora riportata riguarda le “macchine” o le “macchine utensili”, mentre per la generalità degli altri prodotti industriali valgono soltanto le norme, descritte più sopra, che si fondano sul requisito della “data certa” (per l’opponibilità ai soli creditori pignorati del compratore insolvente) e sull’ eventuale mala fede dei successivi acquirenti (con conseguente necessità per il venditore di assolvere all’ arduo onere di provare la stessa mala fede).

Di recente è entrata in vigore una normativa (d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, “Attuazione della direttiva 2000/35/CE che introduce nell’Unione europea un sistema normativo omogeneo finalizzato ad eliminare gli eccessivi ritardi nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali”) che mira a rendere più “praticabile”, dal punto di vista degli adempimenti formali, la tutela offerta dalla riserva di proprietà.

Dispone l’art. 11, comma 3° del d. lgs. n. 231/2002 che “la riserva della proprietà, di cui all’articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l’acquirente e il venditore è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.”

La nuova legge ha un ambito di applicazione relativamente limitato, nel quale, comunque, rientrano le forniture commerciali che vengono normalmente effettuate da un esportatore: esse “si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1, comma 1°, d.lgs. n. 231/2002). Per “transazioni commerciali” si intendono “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (art. 2, lett. a, d.lgs. n. 231/2002); di certo, la compravendita ricade in questa definizione.

I cambiamenti introdotti con la nuova legge

Sotto il fondamentale profilo dell’**opponibilità a terzi** della riserva di proprietà, il citato art. 11 del d. lgs. n. 231/2002 chiarisce che il rispetto delle formalità stabilite dalla medesima norma garantisce di poter far valere il riservato dominio soltanto nei confronti dei “creditori del compratore”; restano quindi esclusi i successivi acquirenti ai quali il compratore stesso abbia ceduto le merci prima di pagarle. Da questo punto di vista, in buona sostanza, la nuova legge non ha ampliato l’ambito di efficacia già previsto dal codice civile. Invece, sotto il profilo dei **requisiti formali** relativi all’opponibilità della riserva di proprietà l’emanazione del d.lgs. n. 231/2002 ha introdotto apprezzabili mutamenti: basta che la riserva, infatti, sia “preventivamente concordata per iscritto” e “confermata nelle singole fatture delle successive forniture”, senza altre formalità. Sebbene la forma scritta e l’ anteriorità del patto di riservato dominio (rispetto all’ eventuale pignoramento dei creditori del compratore) non rappresentino, di per sé, una novità, la legge chiarisce che ai documenti contabili del venditore (le fatture e le scritture contabili) viene attribuita piena fede ai fini di individuare la data; pertanto, non è più necessario ricorrere ad alcuna “fonte” esterna all’azienda (quale un notaio o un pubblico ufficiale) a questo scopo.

Inoltre, la legge utilizza l’espressione testuale “confermata nelle singole fatture delle successive forniture”: questo significa che il d.lgs. n. 231/2002 riconosce alle parti la facoltà di accordarsi “una tantum” circa l’apposizione della clausola di riserva di proprietà includendo la **relativa pattuizione nelle condizioni generali di vendita** (da formalizzare per iscritto).

Successivamente, nel corso dello svolgimento del rapporto commerciale con la clientela, sarà sufficiente limitarsi a riportare nelle fatture emesse in occasione delle singole forniture una succinta **formula di rinvio alla clausola contrattuale** contemplata dalle suddette condizioni generali, l’utilità pratica delle quali risulta, quindi, indirettamente riconosciuta anche in via “ufficiale” dalla legge.

Albicini Alessandro, Avvocato specializzato in diritto commerciale–societario e contrattualistica internazionale.
Studio legale Albicini a Bologna.

